

GLI STATUTI CINQUECENTESCHI DI MONCALVO

Gli statuti di Moncalvo, conservati presso l'Archivio storico del Comune stesso, sono compilati nel 1565 in luogo di altri più antichi andati smarriti in occasione del saccheggio da parte dei Francesi, com'è attestato nel proemio degli stessi.

Constano di 116 capitoli seguiti dalla conferma di Guglielmo marchese di Monferrato e duca di Mantova del 1567 e da quelle successive fatte dal duca Vincenzo nel 1589, da Carlo I nel 1635 e da Ferdinando Carlo nel 1672. La redazione degli statuti reca la data del 1565, mentre giorno e mese non sono precisati; tuttavia dalla data della supplica, del 5 ottobre dello stesso anno, si può dedurre che entro tale termine essi sono completamente redatti.

Il compito della nuova compilazione è affidato a tre statutori eletti dal consiglio: Francesco Lora, Dionigi Bozzo e Giovanni Pietro Gossino che possono procedere solo col *dictamen* del podestà a garanzia di regolarità e validità delle statuizioni e il proposito di compilare la nuova raccolta quanto più simile alla precedente è dominante in seno alla commissione statutaria.

Infatti, gli statuti mostrano un ordine e soprattutto uno sviluppo di certe materie, come il diritto pubblico, a danno di altre, come il diritto penale e quello privato, che sono chiari indici della data relativamente recente della redazione. Probabilmente quest'opera di adeguamento è fatta per armonizzare la raccolta con la legislazione marchionale, come si riflette nelle norme processualistiche.

La materia contenuta nei 116 capitoli degli statuti appare distribuita secondo un criterio sistematico empirico, ma abbastanza chiaro, che permette di individuare tre nuclei principali:

- dal cap. 1 al cap. 28: norme di diritto pubblico
- dal cap. 29 al cap. 53: norme di diritto processuale
- dal cap. 92 al cap. 115: norme relative al "*dacitum vini venditi ad minutum*".

Le norme comprese tra il cap. 54 e il cap. 91 sono quelle più disordinate cosicché frammiste a norme di diritto privato (dal cap. 54 al cap. 58, capp. 62, 63, 74, 75) troviamo norme di diritto penale (capp. 59, 82, 86), processuale (capp. 60, 61, 64, 78, 79, 83, 84, 85, 87), tributario (capp. 65, 67, 68, 70) e pubblico *strictu sensu* (capp. 80, 81, 88, 89): questa ultima parte contiene le norme più antiche.

Del tutto isolato, sia per il contenuto che per la collocazione, rimane il cap. 116 che merita un'attenzione particolare in quanto si può presumere che esso sia stato aggiunto al *liber statutorum* nell'intervallo di tempo compreso tra l'ottobre del 1565 e l'ottobre del 1567: infatti l'approvazione degli statuti fatta da Guglielmo marchese di Monferrato e duca di Mantova si riferisce a centoquindici capitoli e non centosedici.

Moncalvo fu un comune demaniale, quindi dipendente direttamente dal marchese e le conquiste dell'età comunale si traducono in un'organizzazione interna basata su alcuni organi fondamentali quali il podestà, il consiglio e i consoli. Il quadro dell'organizzazione comunale emerge chiaramente dagli statuti che regolano con attenzione i vari uffici e le relative attribuzioni, mentre si possono evidenziare alcune norme di carattere generale egualmente valide a disciplinare l'incarico del più alto come del più basso ufficiale pubblico. Una è quella contenuta nel cap. 26, la quale pone una delle tipiche discriminazioni statutarie tra "*homines de oppido et extranei*", intesa a limitare solo ai primi il conferimento delle cariche comunali; le designazioni e le elezioni di *extranei* sono considerate "*ipso iure nulle*". L'unica eccezione era rappresentata dal podestà scelto normalmente nei paesi circostanti affinché la mancanza di legami reali e personali col luogo ne garantisse l'imparzialità. La regola antichissima, e risalente alle origini dell'istituto podestarile, trova per noi conferma nei documenti dove il luogo di provenienza dei vari podestà moncalvesi non è mai Moncalvo. Il podestà svolge mansioni amministrative in senso lato, ma i suoi poteri variano secondo il grado di autonomia del comune: nei comuni che hanno conseguito una certa autonomia,

com'è il caso di Moncalvo, la sua nomina è fatta dal marchese in una terna di persone gradite e appartenenti al marchesato stesso. Dopo essere stato eletto, il podestà fa' il suo ingresso in Moncalvo, probabilmente con una certa solennità che giustificherebbe le spese fatte in tale circostanza e che, per disposizione del cap. 4, gli devono essere rimborsate dal comune; si reca poi nel "*palatium comunis*", luogo delle adunanze del Consiglio (cap. 8), dove perfeziona la sua elezione giurando nelle mani dei consoli di fronte ai consiglieri sulle Sacre Scritture e sugli statuti e promette di essere fedele ai marchesi, di rendere a tutti giustizia, di bene amministrare, di non appropriarsi di denaro pubblico, al di là di quello dovutogli come remunerazione dell'ufficio, né di denaro privato, eccetto piccoli doni (cap.2).

Il *consilium* appare negli statuti di Moncalvo come unico organo deliberativo; in alcuni casi non è però ritenuto sufficiente nella sua normale composizione a decidere per tutta la comunità e lo si aumenta numericamente, almeno raddoppiandolo, al fine di realizzare gli interessi generali in modo che veramente rispecchi il parere, se non di tutti, almeno della maggioranza della popolazione. Né il principio che si potrebbe definire democratico, informante tale norma, si arresta qui: tutte le classi sociali, determinate in base a criteri di puro censo, devono essere rappresentate con lo stesso numero di rappresentanti. Questi devono appartenere alle più antiche famiglie del luogo: più che una volontà di esclusione dal consiglio di chi sia "*homo non originarius*", c'è la convinzione che nessuno possa far meglio gli interessi della comunità di chi a questa è intimamente legato da una lunga tradizione familiare. I consiglieri eletti giurano nelle mani del podestà (cap. 8) e poi il consiglio viene convocato dal podestà stesso che è a ciò obbligato quando gliene sia fatta richiesta da alcuno sussistendo una giusta causa (cap. 12).

Il consiglio presieduto dal podestà deve nominare con voto segreto due consoli scegliendoli tra i membri della credenza stessa, il che comporta in coloro che sono scelti il cumulo di due uffici pubblici; la stretta collaborazione fra consoli e consiglio, quale risulta dagli statuti, esclude tuttavia qualsiasi incompatibilità fra le due cariche. Né a Moncalvo è casuale che questi ufficiali siano scelti tra i consiglieri, dato il tipo di organizzazione comunale caratterizzata da una rete di legami fra un ufficio e l'altro. I consoli giurano nelle mani del podestà (cap.17) e a loro sono riservate competenze amministrative e giurisdizionali, queste ultime limitate ad una giurisdizione in via suppletiva esclusivamente al periodo della vacanza dell'ufficio podestarile (cap. 89).

Tra gli ufficiali minori compare il clavario che è l'amministratore economico della "*communitas*"; il clavariato viene annualmente posto all'incanto e per parteciparvi bisogna avere l'approvazione del consiglio, cui spetta la scelta della rosa dei candidati, ma non quella definitiva poiché il nuovo clavario è automaticamente colui che ha fatto "*meliolem conditionem*", cioè ha richiesto un salario minore per assumere l'ufficio. L'incarico principale del clavario è quello di esigere dazi, taglie, fitti e tutti i redditi della comunità che sono l'introito fisso ed anche tutte le entrate variabili ed eventuali. Alla scadenza del suo ufficio deve rendere conto della sua gestione ossia presentare il bilancio consuntivo comunale e restituire quanto, detratto il suo salario, gli sia rimasto delle entrate raccolte.

Il cap.16 degli statuti disciplina l'ufficio del notaio comunale che, oltre ad attribuire pubblica fede ai documenti da lui redatti, appare, per le mansioni affidategli, come il segretario della "*communitas*". Ogni anno il consiglio elegge due "*notari*" o "*cancellari*" che devono prestare giuramento nelle mani del podestà e non possono rifiutare l'incarico ed è il consiglio che stabilisce il loro compenso. I notai, infatti, svolgono un servizio che li pone in stretto contatto ed al servizio del consiglio e dei consoli: devono annotare tutte le proposte e gli "*ordinamenta*" deliberati dal consiglio e probabilmente devono redigere il verbale di ogni assemblea della credenza; formano inoltre il libro dei crediti e dei debiti del comune e ogni libro che serva al clavario per l'esercizio del suo ufficio.

Per quanto riguarda gli "*oratores sive ambasciatores*" l'ufficio non ha carattere continuativo, in quanto il consiglio provvede alla loro elezione solo quando le circostanze lo richiedano (cap. 20).

Un altro incarico annuale è quello dei massari eletti dal consiglio affinché svolgano una continua sorveglianza sullo stato dei ponti, "*portarum, torrentium et rivorum*", provvedendo alla loro

manutenzione, naturalmente a spese della comunità; fermo il principio che devono provvedere immediatamente alle riparazioni necessarie, bisogna rilevare che, se queste sono particolarmente dispendiose, essi sono tenuti a comunicarlo ai consoli i quali provvedono in merito solo dopo essersi consultati con il consiglio.

Troviamo cenno di altri uffici in alcuni capitoli di materia processuale: così ai cap. 58 e 76 compaiono dei “*cognitores et estimatores communis*” che hanno il compito di assistere gli esperti nella loro perizia e di quest’ultima devono fare una relazione per il podestà; sebbene il loro intervento negli statuti moncalvesi sia contemplato e richiesto per un solo caso, quello della vendita di un animale ammalato, è assai probabile che anche in altre occasioni il loro intervento sia necessario. Di certo non vengono chiamati alla stima dei danni campestri, che è attribuita ai “*decernitores*” (cap. 71) i quali, eletti dal consiglio, hanno la mansione specifica di occuparsi dell’esatta apposizione dei termini che segnano il confine tra un podere e l’altro e di intervenire ogni volta che vi siano incertezze e contestazioni ovvero usurpazioni. Normalmente i “*decernitores*” sono affiancati da un agrimensore cui sono affidate le operazioni di misurazione.

Infine chiudono la serie degli ufficiali comunali il “*nuntius*” e il “*comentariensis sive cavalarius*”: i loro compiti in parte coincidono, consistendo nella notificazione delle citazioni e delle ingiunzioni; il cap. 80 poi attribuisce solo al “*comentariensis*” due specifici compiti quali la sorveglianza dei commercianti, con una particolare menzione dei macellai, al fine di evitare le frodi nei pesi e nelle misure e la sorveglianza diretta ad evitare che le cerimonie religiose e le prediche siano turbate da giochi e schiamazzi.

Il nostro codice

Manoscritto membranaceo del sec. XVI (1565), legato in spessa pergamena gialla e in buone condizioni generali di conservazione, di dim. 220 x 165 mm. Si compone di 39 fogli di pergamena più il foglio di guardia che è cartaceo. Il volume è cartulato dal settimo foglio pergameneo (coincidente con l’inizio del testo statutario) con numerazione araba 1-9, quindi con numerazione romana X-XXXII. I primi fogli non numerati contengono la *Tabula huius libri*, ossia l’indice dei capitoli, e la supplica. La scrittura è nitida, ben composta ed appare di un’unica mano; i margini misurano circa mm 20 in basso e mm 10 in alto, a sinistra e a destra. Gli statuti iniziano con il seguente incipit: *Anno Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi millesimo quingentesimo sexagesimo quinto*; terminano al foglio XXXI verso e sono subito seguiti nel testo dalla prima approvazione, datata Casale 30 ottobre 1567, con sigillo cartaceo e ceralacca aderente e la firma autografa del cancelliere Agostino Turri. Il codice, inoltre, contiene i seguenti allegati cartacei:

- a) riconferma (1589) degli statuti da parte di Vincenzo, duca di Mantova e marchese di Monferrato: originale autografato e munito di sigillo impresso;
- b) riconferma (1635) degli statuti da parte di Carlo I, duca di Mantova e marchese di Monferrato: originale autografato e munito di sigillo impresso;
- c) riconferma (1672) degli statuti da parte di Ferdinando Carlo, duca di Mantova e marchese di Monferrato: originale autografato ma senza sigillo.

Criteri di edizione

La trascrizione dei testi latini è a cura di Antonio Barbato e Amalia Soligo; la traduzione in italiano è di Alessandro Allemano.

Nella presente edizione si sono seguiti principalmente i criteri fissati nelle *Norme per le pubblicazioni dell’Istituto Storico Italiano* (in “*Bullettino dell’Istituto Storico Italiano*” n. 28, anno 1906, pp. VII-XXIV).

La trascrizione è stata effettuata con il massimo rispetto nei riguardi dei testi originali e tutte le abbreviazioni sono state sciolte. Il corsivo indica sempre le considerazioni, le indicazioni e gli interventi dei trascrittori; tre puntini di sospensione indicano impossibilità di lettura del testo o assenza del testo stesso.

La traduzione è aderente sì al testo ma resa in italiano con maggiore scioltezza. L'originale latino si compone di una serie di formule stereotipe e termini giuridici difficilmente comprensibili se tradotti alla lettera. Ugualmente, per la punteggiatura e l'uso delle maiuscole si è seguito l'uso corrente nella lingua italiana d'oggi.

Per questa pubblicazione gli autori si sono anche avvalsi della tesi di laurea di A. BUSSI, *Gli Statuti di Moncalvo*, Università di Torino - facoltà di Giurisprudenza, a.a. 1965-66, relatore Mario Viora.